


PROVINCIA DI VICENZA  
COMUNE DI ARZIGNANO



Progetto GIADA  
Con il contributo finanziario  
LIFE Ambiente della Comunità Europea



LIFE 00 ENV/IT/000184

***PIANO DI  
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
DEL TERRITORIO COMUNALE***  
*ai sensi di: D.P.C.M. 1.03.91 - Legge 26.10.95 n. 447  
D.P.C.M. 14.11.97- L.R. 10.05.99 n. 21  
D.G.R. Veneto 21.09.93 n. 4313*

***Relazione illustrativa***

Novembre 2001



*prof. ing. Marco Pasetto*

Via Curtatone e Montanara, 3 - 35141 PADOVA  
tel./fax : 049/8711835 – [mpasetto@iol.it](mailto:mpasetto@iol.it)  
Dipartimento di Costruzioni e Trasporti - Università  
Via Marzolo, 9 - 35131 PADOVA - tel. 049/8275569

# ***PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZIGNANO***

## **PARTE I - CRITERI GENERALI DI REDAZIONE DEL PIANO**

### **Premessa**

Il D.P.C.M. 1.03.91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” ha stabilito l’obbligo per tutti i Comuni (art. 2, comma 1) di adottare una classificazione acustica in zone, “ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti” consentiti nel territorio; tali limiti sono stati correlati nel medesimo Decreto a sei distinte classi di destinazione d’uso del territorio (Tabb. I e II).

Successivamente, la Regione Veneto, con Deliberazione di Giunta 21.09.93 n. 4313 ha fornito i “Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al dpcm 1 marzo 1991”.

La Legge 26.10.95 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ha ribadito la competenza dei Comuni per la classificazione acustica del territorio comunale, evidenziando la necessità del susseguente coordinamento degli strumenti urbanistici adottati con le determinazioni della classificazione suddetta (art. 6 commi 1a, 1b). Ha altresì attribuito ai Comuni l’obbligo di adottare piani di risanamento acustico (art. 6 comma 1c, art. 7) laddove i livelli sonori rilevati fossero incompatibili con la classificazione acustica del territorio, stabilendo opportuni ulteriori adempimenti al fine di abbattere l’inquinamento acustico: l’esercizio di attività di controllo del rispetto delle normative per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio di concessioni, provvedimenti, licenze e autorizzazioni (art. 6 comma 1d); l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell’inquinamento acustico (art. 6 comma 1e); il rilevamento ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli (art. 6 comma 1f); l’esercizio di funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza di prescrizioni

attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e da sorgenti fisse, da macchine rumorose e attività svolte all'aperto (art. 6 comma 1g, art. 14 comma 2); la concessione di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e spettacoli temporanei o mobili (art. 6 comma 1h); l'obbligo di adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore (art. 6 comma 2).

Il D.P.C.M. 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" ha determinato i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità da riferire alle classi di destinazione d'uso del territorio previste nella zonizzazione acustica Comunale.

Il D. Ministero dell'Ambiente 16.03.98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" ha precisato le modalità di misura del rumore.

La Legge Regionale del Veneto 10.05.99 n. 21 ha imposto l'obbligo ai Comuni di: provvedere alla redazione dei piani di classificazione acustica nel termine di mesi sei dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R. (art. 3 comma 1), verificarne la conformità alle Direttive regionali (art. 3 comma 3), adeguarli a seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici o di varianti di quelli vigenti (art. 3 comma 4); coordinare gli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica (art. 3 comma 5). Ha ribadito, altresì, la necessità di predisporre piani di risanamento acustico (art. 5) e svolgere attività di controllo delle emissioni sonore da attività temporanee (cantieri edili, accensione di fuochi d'artificio, lancio di razzi, impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio, attività sportive o ricreative rumorose, circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento, festival o manifestazioni) (artt. 7, 8).

Il D. Ministero dell'Ambiente 29.11.00 ha definito i criteri per l'attuazione dei piani di risanamento acustico da parte delle società o enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

In ottemperanza alle leggi vigenti, è stato redatto il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Arzignano.

Il Piano si compone di n. 4 tavole grafiche (scala 1:5.000) e di n. 1 relazione illustrativa.



## **INDIRIZZI NORMATIVI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI COMUNI.**

Il D.P.C.M. 1.03.91 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” ha stabilito l’obbligo per tutti i Comuni di adottare una classificazione acustica in zone, fissando per ogni zona i “limiti massimi dei livelli sonori equivalenti” consentiti.

La classificazione è stata impostata su 6 zone, corrispondenti a diverse destinazione d’uso del territorio, ferma restando la possibilità di inquadrare, provvisoriamente, tutte quelle aree, altrimenti non collocabili, nella generica classe definita come “tutto il territorio nazionale” (art. 6):

*Classe I* - Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

*Classe II* - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

*Classe III* - Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali ed con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

*Classe IV* - Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

*Classe V* - Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

*Classe VI* - Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Ad ogni classe sono stati abbinati limiti diurni e notturni massimi di livello sonoro tollerato in un “Tempo di riferimento”.

La Legge 26.10.95 n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, ha posto le premesse per una revisione delle modalità di quantificazione e qualificazione dell’inquinamento acustico, definendo specifici parametri da utilizzare come termine di riferimento nel monitoraggio del rumore:

- *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *valori limite di immissione* (assoluti, differenziali): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

I suddetti limiti sono stati successivamente quantificati nel D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, in funzione delle classi di destinazione d'uso del territorio (in precedenza definite) e dei “tempi di riferimento” (diurno, 06.00-22.00, e notturno, 22.00-06.00):

#### **Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)**

<i>Classe</i>	<i>Tipologia di zona</i>	<i>Limite diurno</i>	<i>Limite notturno</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65



### Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

<i>Classe</i>	<i>Tipologia di zona</i>	<i>Limite diurno</i>	<i>Limite notturno</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

### Valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7)

<i>Classe</i>	<i>Tipologia di zona</i>	<i>Limite diurno</i>	<i>Limite notturno</i>
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Lo stesso Decreto ha definito i “valori di attenzione” e le modalità di determinazione ed applicazione dei suddetti limiti, rinviando, altresì, a successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente (in data 16.03.98) per la precisazione delle “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

Il Decreto Ministero dell’Ambiente 29.11.00 ha statuito le modalità di risanamento per superamento dei valori limite delle sorgenti sonore localizzate in corrispondenza di infrastrutture di trasporto.

# INDIRIZZI DELLA REGIONE VENETO PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

## **Criteria informatori della D.G.R.V. n. 4313.**

Il riferimento normativo particolare per l'applicazione dei provvedimenti legislativi nazionali nella redazione dei piani di classificazione acustica è la D.G.R. del Veneto n. 4313 del 21.09.93, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 88 del 19.10.93.

Tale normativa, fissa i *criteria orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1.03.91*. Le classi previste dal D.P.C.M. 1.03.91, vengono ulteriormente precisate nei seguenti termini:

### *Classe I: aree particolarmente protette*

1. I complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana. Sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori non inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni come i day hospital e i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri.
2. Le aree residenziali rurali, cioè i centri rurali e i nuclei di antica origine che costituiscono il presidio storico di antica formazione.
3. Le aree di particolare interesse urbanistico:
  - i beni paesaggistici e ambientali vincolati
  - le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della legge 8 agosto 1985, qualora non interessate da uso agricolo e comunque solo per aree non ricadenti in aree edificate
  - i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del D.P.C.M. 1.03.91, cioè quei centri storici classificati dal P.R.G. vigente come zona A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere.

- i parchi, le riserve, le aree a tutela paesaggistica, le zone umide e le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali in cui insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare nelle altre classi.

*Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*

In questa classe sono inserite le "aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali ed artigianali". Si tratta, in genere di quartieri residenziali, che non hanno assi di attraversamento significativi della rete viaria, classificati con Zona C del PRG vigente.

*Classe III: aree di tipo misto*

In questa classe sono inseribili:

1. Le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Considerato che oggi, nel Veneto, l'uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali salvo quelle già inserite in classe I.  
Nello specifico, possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate come zona E dal PRG vigente, nonché le sottozone E1, E2, E3 della legge 24.
2. Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.  
In tale classe devono essere inserite le aree urbane localizzate intorno al "centro città", solitamente individuate dal PRG vigente come B o C, oppure in zone del centro storico o di espansione.

*Classe IV: aree di intensa attività umana*

In questa classe sono inseribili:

1. Le aree con limitata presenza di piccole industrie, ovvero quelle aree residenziali in cui la presenza di piccole attività industriali, pur non essendo configurabile come elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale.
2. Le aree portuali.

3. Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione.
4. Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici e presenza di attività artigianali. La descrizione consente di individuare tali aree come il "centro città", cioè quelle aree urbane caratterizzate da un'alta presenza di attività terziarie. Nel caso del Veneto, l'area di "centro città" coincide spesso con l'area di centro storico, cioè con le zone A e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigente, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq.

*Classe V : aree prevalentemente industriali*

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

*Classe VI: aree esclusivamente industriali.*

Rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi (non costituisce insediamento abitativo la casa del custode).

## **Criteria metodologici per la classificazione delle aree urbane**

La D.G.R. Veneto 21.09.93 n. 4313 definisce un criterio metodologico elementare per la classificazione delle aree urbane (centri abitati), basato sulla quantificazione di 4 parametri di valutazione:

- \* Tipologia e intensità del traffico
- \* Densità della popolazione
- \* Densità delle attività commerciali

\* Densità delle attività artigianali

La classificazione delle aree urbane è stabilita sommando i contributi dei 4 parametri di valutazione, secondo le indicazioni della seguente tabella:

<b>Parametri/Punteggio</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Densità di popolazione</b>	Bassa	Media	Alta
<b>Traffico veicolare/ferroviario</b>	Locale	Di Attraversamento	Intenso
<b>Attività commerciali e terziarie</b>	Limitate	Presenti	Elevate
<b>Attività artigianali</b>	Assenti	Limitate	Presenti

Le aree con valore 4 sono di classe II.

Le aree con valori tra 5 e 8 sono di classe III.

Le aree con valori superiori a 8 sono di classe IV.

## **Infrastrutture stradali**

Per quanto riguarda la rete stradale, la normativa stabilisce criteri abbastanza precisi, sebbene per certe sue parti possano sussistere dubbi interpretativi.

La strada, di per sé, non fa parte di una zona, ma viceversa deve essere vista come un elemento che concorre alla determinazione della zona stessa (i diversi tipi di strada e i relativi flussi veicolari giocano un ruolo fondamentale nel caratterizzare ogni singola zona).

L'interpretazione dei criteri fornita dalla Regione Veneto è, in questo senso, analoga a quella dei documenti proposti da altre regioni d'Italia, nonostante la diversità dei criteri metodologici che ne sono alla base (talune regioni, ad es. il Lazio, arrivano ad assumere il flusso veicolare orario come elemento caratterizzante la zona). Oltretutto, se solo si considera l'entità del rumore emesso dal traffico veicolare, si intuisce l'impossibilità di poter garantire "sulla strada" livelli sonori confrontabili con quelli rilevati nella zona da essa sottesa. Non a caso, la successiva "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ha stabilito la differenza concettuale tra "valore limite di emissione",

"di immissione" e "di qualità". E il D.P.C.M. 14.11.97 ha evidenziato come le fasce di pertinenza stradale siano soggette ad una regolamentazione distinta da quella più generale contenuta nel precedente documento.

Per armonizzare la strada con gli elementi ad essa contigui, viene quindi ripreso il concetto di "fascia di rispetto stradale", proprio del "Codice della Strada" (così come modificato dal D.P.R. 16.09.96 n. 610).

I - Strade urbane. Per le strade ad elevato carico veicolare (come sopra specificato), si deve inserire l'area limitrofa in zona IV, indipendentemente dalla destinazione d'uso della zona (l'ampiezza della fascia di rispetto è, in linea teorica, dedotta dal P.R.G.; tuttavia, poiché tale strumento di pianificazione non sempre rispecchia la categoria funzionale dell'infrastruttura di cui al Codice della Strada, è alle prescrizioni di questo che viene effettuato l'adeguamento, in caso di palese incongruenza). Viceversa, per le altre strade urbane, vale la classificazione della zona da esse sottesa.

II Strade extraurbane. Per le strade extraurbane la classificazione delle fasce di rispetto è molto più semplice, in quanto la normativa impone il loro inserimento in zona IV.

In particolare, le fasce di rispetto hanno una larghezza di:

60 m per strade di tipo A

40 m per strade di tipo B

30 m per strade di tipo C

20 m per strade di tipo F

10 m per strade vicinali.

## **Le fasce di transizione**

La Regione Veneto, nella D.G.R. 21.09.93 n. 4313, ha introdotto il concetto innovativo di *fascia di transizione*, con cui cercare di armonizzare e omogeneizzare i livelli di inquinamento acustico sul territorio. Infatti, riprendendo il senso della "fascia di rispetto stradale", il Legislatore

regionale ha intuito la possibilità di riscontrare zone confinanti di classi molto differenti, e tali da determinare pericolose e innaturali escursioni tra i livelli di rumore consentiti.

Introducendo la "fascia di transizione", che è una zona "franca" collocabile in una delle 2 zone contigue e in cui il rumore ammissibile è quello della fascia superiore, la Regione ha inteso definire un'area di decadimento del rumore, in cui esso deve passare dal livello della fascia superiore a quello della fascia inferiore.

Le fasce di transizione sono state previste nei seguenti casi e con le seguenti dimensioni:

- A) Confine tra aree inserite in classe V o VI ed aree inserite in classe III: 50 m.
- B) Confine tra aree in classe V o VI e aree in Classe II: 100 m.
- C) Confine tra aree in classe V o VI e aree destinate a parco urbano e territoriale: 100 m.
- D) Confine tra aree in classe III o IV e aree destinate a parco urbano e territoriale: 50 m.
- E) Confine tra fasce di rispetto viabilistico (classe IV) e aree in Classe I: 50 m.

La Legge quadro sull'inquinamento acustico, "stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando (...) tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente", ha - di fatto - eliminato le fasce di transizione, escludendo l'eventualità di prevedere classi di territorio attigue con destinazioni d'uso disomogenee (e soglie di rumorosità troppo diverse). In linea di principio, ciò non esclude la contiguità di porzioni territoriali rientranti in classi molto differenti (si osservi che, generalmente, tra una classe e quella precedente/sussequente vi è una variazione del limite ammissibile di Livello sonoro pari proprio a 5 dB(A)), ma comporta l'obbligo di una sufficiente omogeneità acustica.

# ***PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZIGNANO***

## **PARTE II - CRITERI PARTICOLARI DI REDAZIONE DEL PIANO**

### **Introduzione**

Per la zonizzazione del Territorio Comunale di Arzignano, in accordo con i criteri metodologici forniti dalla normativa regionale (D.G.R. 21.09.93 n. 4313, Allegato A2, P.to 1.0) si è così proceduto:

- zonizzazione redatta su carta aerofotogrammetrica (aggiornamento della Carta Tecnica Regionale, già supporto per la stesura del P.R.G.) in scala 1:5000 [*ibidem*, punto 1.0, comma A];
- individuazione di aree con caratteristiche omogenee ed ambiti funzionali significativi [*ibidem*, punto 1.0, comma B];
- utilizzo, ove possibile, di assi viabilistici ed elementi fisici naturali quali elementi di demarcazione dei confini delle zone di classi distinte [*ibidem*, punto 1.0, comma C];
- ricognizione della situazione esistente [punto 1.0, comma D], utilizzando - in aggiunta alle necessarie verifiche sul territorio integrate dalle informazioni fornite dall'Assessorato competente e dall'Ufficio Tecnico Comunale - tutti gli strumenti normativi attualmente in vigore e in possesso dell'Amministrazione e, in particolare:
  - I) Piano Regolatore Generale (1992, con aggiornamenti varianti al 23.01.01);
  - II) Delimitazione di centro abitato (Delibera G.C. n. 178 del 1997 e relativa cartografia).

## **Criteri di zonizzazione**

La zonizzazione e l'assegnazione dei parametri di zona alle varie aree è stata calibrata sulla realtà di Arzignano, così come essa risulta nel mese di Novembre 2001, in accordo con le indicazioni di P.R.G., ma prescindendo da quanto non ancora attuato (secondo le indicazioni della D.G.R.V. n. 4313, l'azzonamento acustico fotografa e riproduce lo stato di fatto, senza prefigurare scenari futuri).

L'analisi delle attuali cause di inquinamento acustico o rumore nel territorio di Arzignano, condotta mediante sopralluogo diretto nel territorio, previa consultazione dell'Amministrazione Comunale, ha evidenziato le attività da monitorare in quanto (potenziali) sorgenti di emissioni sonore di rilievo. Per le medesime attività si è eseguita una verifica analitica dell'impatto sonoro, al fine di individuare la classe territoriale più idonea ad esprimere le caratteristiche d'uso del territorio, senza per questo far venir meno le esigenze di tutela dell'ambiente.

Con particolare attenzione si sono considerate:

- a) le aree con attività produttive, specialmente laddove localizzate al di fuori di zone artigianali-industriali (es. attività conciarie del centro abitato);
- b) le aree residenziali dei centri abitati, soprattutto in corrispondenza degli attuali assi di attraversamento e/o penetrazione urbana;
- c) le aree in prossimità di insediamenti commerciali;
- d) le aree da sottoporre a tutela in relazione all'attività svolta (complessi ospedalieri, scolastici, istituti di riposo), particolarmente quando prossime ad aree funzionalmente antitetiche;
- e) le aree vincolate o di interesse paesistico-ambientale.

Le ulteriori cause di inquinamento acustico segnalatesi sono quelle usuali e più facilmente identificabili, costituite dalle infrastrutture stradali (specialmente le strade provinciali, ma anche svariati assi urbani di attraversamento o penetrazione come, ad esempio, Via Chiampo-dei Mille-dell'Industria, Via Vicenza-IV Martiri-4 Novembre-Trento, Via Fiume-Cisalpina, Via Palladio, Via Madonna dei Prati-Vignaga; Via Po-Cornale) e dagli insediamenti industriali in genere; minore rumorosità, ma perdurante in alcuni periodi dell'anno hanno le aree agricole; rumorosità periodica giornaliera determinano i principali poli attrattori diffusi nel territorio (esercizi commerciali, scuole

in genere, municipio, strutture sportive, banche, ambulatori, uffici pubblici e postali, parchi, cimitero, pubblici esercizi).

Ciò considerato, si procede alla descrizione delle scelte più significative operate nel presente lavoro:

- A) Sono state individuate 3 tipologie di aree da considerare “particolarmente protette” (I Classe) ricadenti nelle categorie dei complessi ospedalieri-scolastici-parchi pubblici, dei centri storici di minori dimensioni e delle aree di interesse paesaggistico-ambientale. Nella prima sono stati inseriti: l’ospedale civile L. Cazzavillan e il parco fluviale urbano del torrente Chiampo. Nella seconda sono state collocate alcune aree esterne ai centri abitati, residenziali e rurali (“presidi storici di antica formazione”), peraltro per lo più collocate in zone di interesse paesistico. Nella terza si sono collocate le aree definite dal P.R.G. come “zone di interesse ambientale”, comprensive di edifici vincolati e aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1089/39 (Castello La Rocca), nonché zone a vincolo forestale, aree boschive, centri storici di dimensioni limitate, le fasce di rispetto dei principali corsi d’acqua (fiume Guà, torrenti Agno e Restena). Non tutti i beni vincolati sono stati inseriti nella Classe a massima protezione acustica; motivi di discriminazione sono stati: la localizzazione puntuale del bene da tutelare; la sua destinazione d’uso non congruente con un elevato livello di protezione; la concomitante presenza di cause di declassamento dell’area (ad esempio, per zone di valore ambientale soggette ad attività agricole, ovvero insediate, si sono previsti livelli sonori ammissibili più elevati, come richiesto dalla Normativa). Per i corsi d’acqua è stato adottato, come regola, l’inserimento in Classe I, con l’eccezione di aree in cui la presenza di insediamenti o infrastrutture di trasporto risultasse maggiormente vincolante (e tale richiedere una classe più elevata, ad esempio, la Classe IV delle infrastrutture).
- B) Considerando lo sviluppo e la natura degli insediamenti abitativi esistenti, le attuali condizioni di esercizio della rete infrastrutturale, urbana ed extraurbana, principale e secondaria, si è ritenuto di individuare 6 zone da inserire in Classe II: una in Restena, una in S. Zeno, una in San Bortolo, due in Arzignano (quartieri “città” e “monti”), una in La

Busa-Madonna dei Prati. Tale scelta è stata determinata dal carattere prettamente residenziale degli insediamenti ivi presenti, o di recente urbanizzazione, o di localizzazione sufficientemente isolata.

- C) Tutte le zone agricole indicate tali dall'attuale P.R.G. (e conseguentemente utilizzate) sono state collocate in Classe III. Nella stessa classe sono state collocate aree che, pur attribuibili a zone di maggior tutela, presentano fonti occasionali di modesta rumorosità (dovute ad attività umane, traffico limitato...).
- D) Le zone industriali aventi presenza di abitazioni sparse sono state inserite in Classe V, come da normativa. Sono state individuate 5 aree produttive di tale tipologia: una in Tezze, quattro in Arzignano (due lungo Via Chiampo – una in zona Miniera, una in zona Main -, una a nord di Via dell’Industria, una nella zona artigianale-industriale a cavallo di Via del Lavoro).
- E) Di aree “esclusivamente industriali” presenti nel territorio comunale ve n’è 1 e si sviluppa presso il confine sud-est del territorio comunale (comprende le cave, il depuratore ed altri insediamenti prossimi).
- F) Unità produttive “fuori zona” sono state attribuite alla Classe prevalente del territorio in cui sono inserite. Infatti, non è pensabile di definire una Classe per singolo insediamento e, comunque, ciò è escluso dalla D.G.R.V. n. 4313 che impone di evitare la frammentarietà della zonizzazione.
- G) Le aree residenziali (diverse da quelle di cui al punto B) sono state collocate in Classe III o IV, secondo le indicazioni fornite dalla tabella di cui all’art. 4.0 dell’Allegato A2 (*Criteri metodologici*). Sono state inquadrare in Classe IV le aree urbane interessate direttamente o indirettamente da intenso traffico veicolare, con significativa presenza di attività commerciali e uffici, nonché prevalentemente le aree site in centro abitato. In Classe III sono state collocate le aree rimanenti.
- H) Per quanto riguarda le strade, l'area di pertinenza è stata estesa a tutta la piattaforma ed agli elementi di completamento e arredo compresi nel confine stradale, così come definito all’art. 3 del Nuovo Codice della Strada. La classificazione delle fasce di rispetto della rete

viabilistica è stata effettuata ai sensi dell'art. 5.0 dell'Allegato A2 D.G.R. 21.09.93 n° 4313, così come precedentemente descritto.

## **Infrastrutture stradali**

Le strade di Arzignano, interessate dalla zonizzazione acustica, si suddividono, dal punto di vista amministrativo, nelle seguenti categorie:

- Strade Provinciali
- Strade Comunali
- Strade vicinali.

Dal punto di vista tecnico-funzionale, si è mantenuta la collocazione delle strade nelle seguenti categorie:

- Strade extraurbane secondarie (C, ai sensi D.L.vo n° 285 del 30.04.92, Nuovo Codice della Strada)
- Strade urbane di quartiere (E, ibidem)
- Strade urbane ed extraurbane locali (F, ibidem)

Fatto salvo quanto innanzi precisato circa l'insussistenza di un obbligo di attribuzione di tutte le strade alla Classe IV (la limitatezza del traffico può giustificare Classi inferiori), si è così proceduto:

- a. Le Strade Provinciali sono state classificate come strade di quartiere urbane o strade extraurbane secondarie, secondo la collocazione interna od esterna al centro abitato. La fascia di rispetto risulta parimenti fissata in 30 m ed inserita in Classe IV.
- b. Le Strade Comunali extraurbane locali, inseribili tutte in classe F, hanno richiesto una fascia di rispetto di 20 m da inserire in Classe IV.
- c. Le Strade Comunali urbane locali sono state inserite in un'analogha fascia di rispetto solo se interessate da volumi consistenti di traffico veicolare (di attraversamento).

Prof. Ing. Marco Pasetto